



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 15/32 del 19.3.2025

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea.

ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 recante *“Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”*.



SOMMARIO

Premessa	3
Definizioni	4
Parte A	7
Fase I - Iniziativa.....	8
1. Modalità di elaborazione della proposta di Istanza di Intesa.....	8
2. Modalità di conduzione della Fase di dibattito pubblico e consultazione popolare.....	9
Fase II - Istruttoria.....	11
3. Istruttoria delle Istanze in sede di Conferenza di Servizi.....	11
4. Valutazione dell'istanza da parte della Giunta regionale. Criteri di valutazione e conclusione della procedura di Intesa	12
Parte B – Dibattito pubblico e consultazione popolare.....	14
1 Dibattito pubblico	14
2. Consultazione popolare.....	16
Annesso 1 – Documentazione da sottoporre a valutazione preliminare della iniziativa e a corredo della Istanza conseguente alla conclusione favorevole della consultazione popolare	17
Annesso 2 – Indicazioni per la Relazione generale.....	21
Annesso 3 – Scheda per la valutazione nelle diverse fasi delle motivazioni della deroga espresse dal proponente.....	23
Annesso 4 – Flusso procedurale	24
Annesso 5 – Competenze professionali minime richieste per il soggetto incaricato del coordinamento del dibattito pubblico	26
Annesso 6 – Costi indicativi per la conduzione del dibattito pubblico in funzione della taglia e della tipologia degli impianti, nonché del contesto socioeconomico, territoriale e demografico.....	27
Annesso 7 – Elenco dei soggetti competenti in relazione alle aree non idonee definite negli allegati A, B, C, D ed E della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20.....	28



Premessa

La legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 *“Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”* pubblicata sul BURAS n. 65 del 5.12.2024, disciplina la localizzazione e la realizzazione degli impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*.

L'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 consente ai Comuni, *“al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole”* (comma 1), di proporre un'istanza alla Regione per raggiungere una intesa, propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea stante la sussistenza di una adeguata ed esaustiva motivazione per *“la deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee con particolare riferimento all'utilità pubblica in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale del relativo progetto e alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico ambientali e delle produzioni agricole”* (comma 3).

Sempre l'art. 3 comma 1 prevede che *“Qualora l'istanza diretta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ricada in un'area mineraria dismessa di proprietà regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l'area medesima è trasferita in proprietà ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali)”*. Il trasferimento potrà essere disposto con specifica deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 e con le modalità previste dall'articolo 1 della medesima legge regionale, successivamente al conseguimento formale dell'intesa e dell'autorizzazione alla realizzazione.

Ai sensi del comma 2 *“L'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER. La deliberazione di cui al presente comma è preceduta da un processo partecipativo, denominato “dibattito pubblico” nonché dall'espletamento di una consultazione popolare nel rispetto degli istituti partecipativi previsti nei rispettivi statuti comunali.”*

Il comma 4 prevede, per quanto è relativo alla fase di competenza regionale, due momenti: uno in capo ai



soggetti competenti per ciò che riguarda presenza e salvaguardia dei valori e delle caratteristiche delle aree non idonee e uno – conclusivo - in capo alla Giunta regionale concernente la valutazione complessiva dell'istanza: *“L’istanza per il raggiungimento dell’intesa è proposta all’Assessorato competente in materia che secondo le procedure della Conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all’unanimità, in relazione alla compatibilità dell’intervento rispetto alla presenza di aree non idonee. [...]”*.

L’Assessorato regionale competente alla gestione dei procedimenti di intesa è l’Assessorato dell’Industria.

L’art. 3 comma 6 della legge prevede che *“La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, con propria deliberazione, definisce i criteri e le procedure del dibattito pubblico e le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate nonché i criteri di istruttoria e di valutazione delle istanze, tenendo conto della taglia e della tipologia degli impianti nonché del contesto socio-economico, territoriale e demografico. (...)”*.

Definizioni

- a) **Aree non idonee:** Aree nelle quali è vietata la realizzazione degli impianti come individuate dagli allegati **A, B, C, D** ed **E** della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20.
- b) **Intesa:** deroga al divieto di realizzazione, in aree non idonee di cui alla lettera a), di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di opere di accumulo, queste ultime anche non direttamente collegati ad impianti FER, a seguito della trasmissione da parte di un Comune singolo o capofila della Istanza di cui alla lettera g) al fine di agevolare il raggiungimento partecipato e condiviso degli obiettivi di transizione energetica e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole.
- c) **Proposta di Istanza:** Proposta dell’Istanza preordinata al raggiungimento dell’Intesa per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di opere di accumulo, queste ultime anche non direttamente collegati ad impianti FER, tesa alla creazione di ricadute socio economiche e di sviluppo locale alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico ambientali e delle produzioni agricole, ricadente in aree non idonee di cui alla lettera a), elaborata dal Comune interessato, con eventuale supporto esterno di altro soggetto pubblico o di uno o più soggetti privati interessati.
- d) **Valutazione preliminare della Proposta di Istanza:** analisi preventiva da parte del Consiglio Comunale dei contenuti della proposta di istanza al fine di verificarne l’utilità pubblica in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale, alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico ambientali e delle produzioni agricole.



- e) **Indizione del Dibattito Pubblico:** Delibera del Consiglio Comunale che, accertata l'utilità pubblica in termini di ricadute socio-economiche e di sviluppo locale, alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico ambientali e delle produzioni agricole, dispone che venga esperito il Dibattito Pubblico.
- f) **Dibattito Pubblico:** processo partecipativo che prevede il coinvolgimento delle popolazioni dei Comuni interessati e dei portatori di interesse, finalizzato a garantire la condivisione, comprensione e valutazione dell'interesse pubblico - in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico ambientali e delle produzioni agricole - di una proposta progettuale relativa ad un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di opere di accumulo, queste ultime anche non direttamente collegati ad impianti FER, e ricadente in aree non idonee di cui alla lettera a).
- g) **Consultazione Popolare:** strumento di partecipazione che, a valle del processo di Dibattito Pubblico, consente ai residenti dei Comuni interessati di esprimersi, accogliendo o meno, una proposta progettuale relativa ad un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di opere di accumulo, queste ultime anche non direttamente collegati ad impianti FER, ricadente in aree non idonee del proprio territorio di cui alla lettera a) e nel rispetto degli istituti partecipativi previsti negli statuti/regolamenti comunali.
- h) **Istanza di Intesa:** istanza completa della documentazione di cui agli annessi 1 e 3, trasmessa all'Assessorato regionale competente di cui alla premessa e alla lettera o) da un Comune o, se proposta da più Comuni, da un Comune in qualità di Comune capofila, a seguito della gestione del Dibattito Pubblico e della Consultazione Popolare conclusasi con esito favorevole, tesa a richiedere alla Giunta Regionale una deroga al divieto di realizzazione, in aree non idonee di cui alla lettera a) ricadenti nel territorio di competenza, di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di opere di accumulo, queste ultime anche non direttamente collegati ad impianti FER.
- i) **Comune interessato:** sono da intendersi come Comune interessato sia (1) il Comune proponente l'Istanza di Intesa nel cui territorio si intende realizzare l'intervento, sia (2) il Comune sul cui territorio si determina un impatto visivo o paesaggistico prodotto dalla realizzazione dell'impianto o dell'accumulo e delle opere connesse, quali - tra gli altri - la viabilità di accesso, l'adeguamento della viabilità per il trasporto degli elementi costituenti l'impianto, i locali tecnici, le cabine e le connessioni con la rete elettrica.
- j) **Comune capofila:** Comune individuato all'interno di un insieme di più Comuni che intendono proporre l'istanza d'Intesa, con il compito di proporre l'istanza all'Assessorato competente di cui alla premessa e alla lettera o) e gli altri compiti specificati nelle parti A e B e relativi Annessi delle presenti Linee guida.
- k) **Responsabile Comunale del Procedimento di Intesa:** soggetto individuato all'interno della pianta organica del Comune proponente avente il compito di garantire la corretta applicazione delle presenti Linee guida al fine di elaborare la Istanza di Intesa di cui alla lettera d).



- l) **Responsabile Comunale del Dibattito Pubblico:** soggetto individuato all'interno della pianta organica del Comune proponente avente il compito di garantire la corretta applicazione del Paragrafo 1 della PARTE B delle presenti Linee Guida al fine di garantire un efficace processo partecipativo di cui alla lettera e).
- m) **Responsabile Comunale della Consultazione Popolare:** soggetto individuato all'interno della pianta organica di ciascun Comune interessato avente il compito di garantire la corretta applicazione del Paragrafo 2 della PARTE B delle presenti Linee guida.
- n) **Coordinatore del Dibattito Pubblico:** soggetto terzo, identificato dal Comune tra figure apicali della Pubblica Amministrazione o tra figure esterne incaricate mediante apposita procedura di cui al Codice degli Appalti o altra forma consentita, avente comprovata competenza ed esperienza nella progettazione e gestione di processi partecipativi nel campo della gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica, rispondente al profilo di cui all'Annesso 5.
- o) **Assessorato regionale competente in materia:** ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 20/2024, l'Assessorato regionale competente a ricevere l'istanza per il raggiungimento dell'intesa è l'Assessorato dell'Industria.
- p) **Impatto visivo:** costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'intervento è visibile, interessa tutti i comuni che ricadono nella sua influenza visiva in funzione della tipologia dell'impianto reso attraverso lo studio e la carta di sintesi di cui all'Annesso 1, parte 1, punto d).
- q) **Impatto paesaggistico:** impatto derivante dalla realizzazione dell'intervento su un'area, comprendente centri abitati, beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004 contenuta in un ambito distanziale pari a 50 volte l'altezza massima da terra dell'impianto, misurato in linea d'aria, a partire dal perimetro dell'intervento, definito secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 3, lett.t), u) e v) della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20.



Parte A

1. Il processo si articola in due fasi distinte:

- a) una **prima fase di INIZIATIVA, di competenza comunale**, che si articola in sei subfasi secondo le tempistiche definite da ciascun Comune singolo o Capofila:
 - a1) Predisposizione della proposta di istanza da parte del Comune;
 - a2) Valutazione preliminare della proposta di istanza da parte del Consiglio Comunale;
 - a3) Dibattito pubblico ai sensi della L.R. n. 20/2024;
 - a4) Consultazione popolare;
 - a5) Presa d'atto da parte del Consiglio Comunale del Comune singolo e, nel caso di più Comuni, di tutti i Consigli Comunali interessati, dell'esito della Consultazione popolare e, in caso di esito favorevole, approvazione affinché si proceda al perfezionamento della Istanza di Intesa.
 - a6) Definizione della Istanza di Intesa finale da parte del Comune singolo o capofila e trasmissione all'Assessorato regionale dell'Industria.
- b) una **seconda fase ISTRUTTORIA E DECISORIA, di competenza regionale**, successiva alla trasmissione della Istanza di Intesa da parte del Comune singolo o Capofila, che si articola in tre subfasi:
 - b1) Ricezione della Istanza di Intesa trasmessa da parte del Comune singolo o capofila;
 - b2) Istruttoria tecnica regionale (Conferenza di Servizi istruttoria);
 - b3) Valutazione di competenza della Giunta regionale (Deliberazione della Giunta regionale)



FASE I - INIZIATIVA

1. MODALITÀ DI ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI ISTANZA DI INTESA

1. La Proposta di Istanza preordinata al raggiungimento dell'Intesa deve essere corredata della documentazione elencata nell'Annesso 1 – parte 1. Ai fini del perfezionamento di tale proposta, e fermo restando che l'iniziativa tesa alla predisposizione della stessa è in capo alla Giunta Comunale, è possibile per i soggetti interessati presentare al Comune proposte progettuali volte al raggiungimento dell'intesa. Tali proposte, che devono indicare in forma prioritaria l'interesse pubblico in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale, alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici, nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico ambientali e delle produzioni agricole, non costituiscono comunque avvio della fase dell'iniziativa.
2. **I Comuni proponenti l'Intesa possono essere più d'uno. In tale eventualità, quanto riferito al singolo Comune deve essere riferito a tutti i Comuni proponenti** la realizzazione dell'impianto o delle opere di accumulo. In questo caso, i Comuni individueranno un Comune capofila con il compito di predisporre la Proposta di Istanza preordinata al raggiungimento dell'Intesa e della relativa documentazione da sottoporre ai Consigli Comunali di tutti i Comuni interessati anche in virtù dell'impatto visivo o paesaggistico, di individuare il Coordinatore del Dibattito pubblico e, nel caso di Consultazione Pubblica favorevole, dare avvio alla fase di competenza regionale.
3. La Giunta Comunale assume gli atti utili alla predisposizione della Proposta di Istanza preordinata al raggiungimento dell'Intesa, corredata della documentazione di cui all'Annesso 1, paragrafo 1. Nell'eventualità che i Comuni fossero più d'uno, il Comune capofila predispose la proposta dell'istanza d'intesa in accordo con tutti i Comuni.
4. La Proposta dell'Istanza di Intesa, unitamente alla documentazione di cui sopra, viene inviata al Consiglio Comunale per la sua approvazione preliminare.
5. Il Consiglio Comunale effettua le proprie valutazioni in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale, alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico ambientali e delle produzioni agricole, e decide se accoglierla o rigettarla, esplicitando i motivi che non consentono, eventualmente, di accoglierla.
6. In caso di accoglimento a maggioranza qualificata in ragione del 50% più uno degli assegnati, il Comune verifica, preliminarmente, la presenza nel suo Statuto/Regolamento della disciplina dell'istituto della Consultazione popolare. Nel caso in cui fosse necessario il Comune adegua il proprio Statuto prevedendo l'istituto della Consultazione pubblica e approva il relativo regolamento di attuazione. Solo a



seguito di avvenuta modifica dello Statuto/Regolamento sarà possibile procedere all'espletamento del Dibattito Pubblico.

7. La Delibera di Consiglio Comunale di accoglimento della Proposta di Istanza preordinata al raggiungimento dell'Intesa può dare mandato al Sindaco o individuare direttamente:

- a) il Responsabile comunale del procedimento di intesa;
- b) il Responsabile comunale del Dibattito pubblico;
- c) il Responsabile comunale della Consultazione popolare.

Le figure, o alcune delle figure, di cui alle lettere a), b) e c) possono coincidere nella stessa persona.

- d) Determina gli oneri finanziari (facendo riferimento all'ANNESSO 6) connessi allo svolgimento del Dibattito pubblico e tali oneri, nel caso in cui il Comune che propone l'istanza di intesa di cui alle presenti Linee guida agisce in autonomia, sono posti a carico di quest'ultimo; viceversa saranno posti a carico del soggetto o dei soggetti interessati, siano essi pubblici o privati. Gli oneri della Consultazione popolare a carico del Comune proponente salvo diversi accordi tra le parti.
- e) Dà mandato per l'individuazione del soggetto deputato al coordinamento del Dibattito pubblico, che si occuperà di integrare, eventualmente, la proposta di Relazione per il Dibattito pubblico;
- f) Nel caso di iniziativa ricadente in più Comuni proponenti, individua il Comune capofila delegato a gestire il processo di Dibattito Pubblico di cui alla Parte B e, in caso di conclusione favorevole della Consultazione popolare in tutti i Comuni interessati, a predisporre l'Istanza di Intesa e trasmetterla all'Assessorato all'Industria.
- g) Indica i requisiti fondamentali e il termine di avvio del Dibattito pubblico, successivo alla individuazione del Coordinatore di cui alla lettera e) avente le caratteristiche di cui all'Annesso 5, nonché i termini di conclusione del Dibattito pubblico presunti in base alla Relazione Preliminare allegata alla proposta e ispirati alle esigenze di celerità e massimo coinvolgimento degli interessati.
- h) stabilisce i termini di avvio della Consultazione popolare e ne indica le modalità di effettuazione nel rispetto degli istituti partecipativi previsti dallo statuto e/o dai regolamenti.

2. MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA FASE DI DIBATTITO PUBBLICO E CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Disponibili le somme previste per la conduzione del Dibattito Pubblico, il Comune, singolo o capofila, individua il soggetto Coordinatore del Dibattito Pubblico che dovrà realizzare le attività indicate nella PARTE B.
2. Una volta esperiti e conclusi rispettivamente il Dibattito pubblico e la Consultazione popolare, il Comune



Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

adotta, secondo le previsioni dei relativi statuti/regolamenti consiliari, la Deliberazione che prende atto della posizione emersa in sede di Consultazione popolare e, in caso di esito favorevole di quest'ultima, delibera in ordine alla presentazione della Istanza di Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. Se la consultazione popolare si è conclusa con esito negativo, il Consiglio Comunale delibera per la non prosecuzione dell'istanza.

3. Pertanto, si può verificare una delle seguenti ipotesi:

- a) in caso di posizione non favorevole all'esito della Consultazione popolare, i rispettivi Consigli Comunali ne prendono atto e deliberano per la non presentazione dell'istanza. In tale eventualità, il Comune capofila prende atto delle deliberazioni negative, riguardante la popolazione anche di un solo Comune, e non procede con le attività necessarie per l'avvio della fase istruttoria e decisoria;
- b) in caso di posizione favorevole in sede di Consultazione popolare in tutti i Comuni proponenti e interessati, i rispettivi Consigli Comunali ne prendono atto e deliberano per la presentazione dell'istanza. In tale eventualità, il Comune proponente o il Comune capofila prende atto delle deliberazioni positive e procede con le attività necessarie per l'avvio della fase istruttoria e decisoria;

4. Nel caso di posizione favorevole di cui al punto 3 lett. b), alla delibera di ogni Comune dovrà essere allegata la documentazione di cui all'Annesso 1, parte 2).
5. L'istanza di intesa trasmessa dal Comune proponente, o dal Comune Capofila, alla Regione deve essere corredata dalle delibere e dagli allegati di cui al punto 4.
6. L'istanza di intesa va inoltrata dal Comune singolo proponente o Capofila all'Assessorato regionale dell'Industria.



FASE II – ISTRUTTORIA E DECISORIA

3. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI

1. L'Assessorato regionale dell'Industria, ricevuta l'Istanza di Intesa, verifica l'ammissibilità della stessa, ossia se sia stato seguito correttamente l'iter amministrativo e se sia corredata di tutta la documentazione prevista. Qualora riscontri l'incompletezza della documentazione, procede alla richiesta di integrazione documentale e alla sospensione del procedimento, assegnando un termine non superiore a 30 giorni. Qualora, decorso il termine, non risulti pervenuta la documentazione integrativa, l'istanza è archiviata.
2. Verificata l'ammissibilità, l'Assessorato regionale dell'Industria attiva la fase strettamente istruttoria che coinvolge i soggetti competenti in relazione alla presenza delle non idoneità secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20: *“L'istanza per il raggiungimento dell'intesa è proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della Conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all'unanimità, in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee. Non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito. I risultati del Tavolo tecnico sono trasmessi alla Giunta regionale che delibera sull'esito dell'intesa ai sensi dei criteri individuati con la delibera di cui al comma 6”*.

L'Assessorato regionale dell'Industria pubblica tutta la documentazione sul proprio sito istituzionale in apposita sezione dedicata e procede alla convocazione di una conferenza dei servizi istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale è richiesto ai soggetti competenti di esprimersi esclusivamente in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto ai valori di non idoneità.

3. Alla conferenza dovranno essere invitati gli Enti aventi competenza ad esprimere una valutazione riguardo i diversi tematismi (aree) di inidoneità, in relazione all'impianto proposto, da individuarsi nell'ambito di quelli riportati nell'elenco di cui alla tabella di cui all'ANNESSO 7 (cfr. Allegati A, B, C, D ed E della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20).
4. Ogni Ente convocato dovrà esprimersi, in sede di conferenza, in merito alla compatibilità dell'intervento proposto con il valore tutelato dal tematismo su cui esercita la competenza. I criteri alla base del parere sono quelli sottesi ai valori che il tematismo tutela, desumibili dalla disciplina di settore in relazione alla funzione amministrativa ed all'interesse pubblico attribuito alla cura di ogni Ente. Il parere dovrà motivare adeguatamente le ragioni della compatibilità/incompatibilità della proposta progettuale rispetto ai valori tutelati dal tematismo.
5. Durante la fase istruttoria ogni Ente potrà richiedere integrazioni documentali e chiarimenti al Comune proponente, secondo le consuete regole della conferenza dei servizi.



6. Non applicandosi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, l'istituto del silenzio assenso, ogni Ente dovrà esprimersi entro i termini indicati nell'atto di convocazione e la conferenza non potrà concludersi fino alla ricezione di tutti i pareri o, comunque, fino allo spirare del termine indicato nel citato atto.
7. L'Assessorato dell'Industria procederà alla chiusura della conferenza di Servizi istruttoria mediante apposita proposta di deliberazione che ne riassumerà gli esiti:
 - a. nel caso di espressione di pareri di compatibilità tutti favorevoli (unanimità), da parte dei soggetti convocati la conferenza si chiuderà con una proposta positiva;
 - b. nel caso di espressione dei pareri da parte di tutti i soggetti convocati, di cui almeno uno sia non favorevole, la conferenza si chiuderà con una proposta negativa;
 - c. nel caso in cui pervengano entro i termini indicati nell'atto della convocazione esclusivamente pareri positivi, ma non da parte di tutti i soggetti convocati, la conferenza si chiuderà con una proposta negativa.
8. L'Assessorato dell'Industria, a conclusione della Conferenza di servizi, procederà alla trasmissione della proposta di deliberazione alla Giunta regionale, ai fini della definizione dell'intesa.

4. VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE. CRITERI DI VALUTAZIONE E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI INTESA

1. Ricevuta la proposta di deliberazione dall'Assessorato dell'Industria, la Giunta regionale si esprime sulla istanza di intesa.
2. La Giunta regionale, nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, tiene conto dell'interesse pubblico prevalente in relazione all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, delibera, in ordine all'accoglimento o al diniego dell'istanza di intesa, con riguardo all'utilità pubblica conseguibile mediante la realizzazione dell'impianto FER o dell'accumulo, sulla base, tra gli altri, dei seguenti criteri:
 - contesto sociale: effetti demografici (variazioni della popolazione, effetti sui fenomeni di spopolamento), modifiche della qualità della vita, recupero di situazioni di svantaggio, ecc.);
 - contesto economico: ricadute occupazionali, sviluppo diretto o indiretto di attività locali, mantenimento o valorizzazione delle produzioni tipiche locali, effetti sui flussi turistici, forme di incentivazione, ecc.;
 - contesto territoriale: salvaguardia della matrice ambientale locale e degli assetti di paesaggio locali;
 - contesto storico-culturale: salvaguardia del patrimonio storico e culturale, sia locale che di prossimità;



Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

- contesto energetico: transizione energetica, promozione delle fonti rinnovabili (raggiungimento del target previsto dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 236 del 21.06.2024), contenimento dei costi energetici locali, pubblici o privati, autoconsumo.
3. La deliberazione della Giunta regionale contiene:
- a) l'inquadramento amministrativo dell'istanza di intesa, anche rispetto ai procedimenti autorizzativi e valutativi ambientali non richiesti dalle presenti Linee guida, eventualmente già attivati in relazione all'intervento;
 - b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione sull'intesa, inclusi i contenuti relativi al Dibattito pubblico, gli esiti della Consultazione popolare nonché le risultanze della Conferenza dei servizi istruttoria.
4. La deliberazione della Giunta regionale specifica che:
- a) l'intesa raggiunta è relativa alla deroga per lo specifico impianto non modificando la natura generale di non idoneità dell'area nella quale insiste, facendo comunque salvi i successivi esiti dell'eventuale procedura di VIA, degli endoprocedimenti e dei procedimenti autorizzativi statali, regionali o comunali necessari per la realizzazione dello specifico impianto;
 - b) laddove si ricada nella fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo¹ della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, il trasferimento delle aree potrà essere disposto con specifica deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite dalla medesima DGR², successivamente al conseguimento formale dell'intesa e del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione.
5. La deliberazione con la quale la Giunta regionale decide sull'intesa, è pubblicata nel sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e per estratto sul BURAS.
6. In caso di perfezionamento dell'intesa rimangono impregiudicati tutti gli adempimenti volti ad ottenere i titoli necessari per la realizzazione dell'intervento, per cui dovranno essere avviati i relativi procedimenti secondo le disposizioni vigenti nell'ambito del regime autorizzativo previsto dal Testo Unico in materia e per lo specifico impianto.

¹ Articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20: *“Qualora l'istanza diretta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ricada in un'area mineraria dismessa di proprietà regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l'area medesima è trasferita in proprietà ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali)*

² Articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995 n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali - Procedure)



PARTE B – DIBATTITO PUBBLICO E CONSULTAZIONE POPOLARE

1 DIBATTITO PUBBLICO

1. Lo svolgimento del Dibattito pubblico deve garantire la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'intervento, degli Enti territoriali nonché dei portatori di interessi diffusi e dei singoli cittadini. A tal fine il Responsabile Comunale del Dibattito Pubblico collabora con il Coordinatore del Dibattito Pubblico al fine di esperire la procedura secondo le modalità ed i tempi che tengono conto del contesto locale.
2. **Il Coordinatore del dibattito pubblico:**
 - a) progetta in modo esecutivo le modalità di svolgimento del dibattito pubblico aggiornando la Relazione Preliminare per il Dibattito Pubblico di cui all'Annesso 1, stabilendo i temi di discussione, le modalità operative di partecipazione e comunicazione al pubblico, contestualizzando con attenzione il processo in base al contesto socio-economico, territoriale, demografico, della tipologia e della taglia dell'impianto, integrando l'elenco dei partecipanti e, se necessario, la previsione di incremento di spesa di concerto con il Responsabile Comunale del Dibattito Pubblico;
 - b) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalità di comunicazione e informazione al pubblico curando, attraverso il Responsabile del Dibattito Pubblico individuato dal Comune, l'organizzazione e gli aggiornamenti della sezione del sito istituzionale, del sito dedicato e della piattaforma regionale dedicata (sardegnapartecipa.sardegna.it);
 - c) in caso del coinvolgimento di diversi Comuni Interessati, collabora con gli stessi al fine della conduzione delle attività di comunicazione, coinvolgimento e partecipazione;
 - d) partecipa in modo attivo alle attività previste dal Dibattito pubblico e fornisce il supporto necessario per rispondere ai quesiti/osservazioni emerse durante lo stesso, avvalendosi a seconda della situazione di uno staff adeguato alla complessità del processo;
 - e) presiede e gestisce gli incontri pubblici da tenersi alla presenza dei tecnici progettisti dell'intervento o se non possibile di esperti in materia al fine di garantire il massimo livello di comprensione degli impatti della proposta (in termini ambientali e paesaggistici), delle ricadute positive (socio economiche e di sviluppo locale alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico ambientali e delle produzioni agricole) favorendo anche la proposta di eventuali modifiche migliorative;
 - f) in caso di richiesta di modifiche del progetto a base della Proposta di Istanza preordinata al raggiungimento dell'Intesa espresse dai portatori di interesse, ne promuove la restituzione sia on line che in presenza al fine di garantire la aderenza di quanto prospettato alle aspettative dei portatori di



interesse stessi. La nuova versione della proposta progettuale dovrà essere oggetto di ampia divulgazione al fine di garantire la corretta sottoposizione alla successiva Consultazione Popolare;

g) Redige il **Rapporto Sintetico** di ciascun incontro o tavolo tematico tenutosi;

h) redige il **Rapporto conclusivo del dibattito pubblico**, che illustra in che modo si è svolto il Dibattito pubblico e raccoglie sotto forma di allegati tutti i report dei singoli incontri, eventuali tavoli e le osservazioni giunte tramite i canali on line (sito web, posta elettronica);

3. Il Responsabile comunale del Dibattito pubblico:

a. verifica, confrontandosi con il coordinatore per il Dibattito pubblico, la proposta progettuale del Dibattito pubblico e richiede eventuali integrazioni e/o modifiche in relazione alle disposizioni della deliberazione comunale;

b. procede alla pubblicazione dell'avviso di avvio del Dibattito pubblico e della documentazione sul portale web istituzionale del Comune/Comuni interessati, all'albo pretorio del Comune/Comuni interessati, sul sito web dedicato e sulla piattaforma regionale dedicata (sardegnapartecipa.sardegna.it);

c. partecipa a tutti gli incontri o fasi del dibattito e garantisce che il loro svolgimento avvenga nel rispetto di quanto concordato con il coordinatore per il Dibattito pubblico e stabilito con la deliberazione del Comune.

4. A conclusione del Dibattito Pubblico il Coordinatore redige e sottoscrive un **Rapporto conclusivo sul Dibattito Pubblico** e lo sottopone alla validazione e sottoscrizione anche del responsabile comunale. Il Rapporto è pubblicato sul sito istituzionale del Comune/Comuni interessati, su sito web dedicato e sulla piattaforma Regionale dedicata (sardegnapartecipa.sardegna.it) e comprende:

a) le modalità di pubblicazione degli atti e le modalità di diffusione delle informazioni;

b) i report degli incontri pubblici di presentazione;

c) le modalità di coinvolgimento e riscontro della partecipazione (ad esempio, fogli firma, accesso al portale web);

d) una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni per la modifica del progetto espresse durante le riunioni in presenza o pervenute in forma scritta, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento e delle eventuali modifiche apportate al progetto, delle ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali altre osservazioni e con la conferma o meno da parte del proponente della volontà di realizzare l'intervento anche con le modifiche, eventualmente, scaturite dal Dibattito.

5. Nel caso di conclusione del Dibattito pubblico che esprima la necessità di recepimento di alcune condizioni o elementi relativi all'iniziativa proposta, tali da renderla almeno parzialmente differente, nonché tali da prefigurare un esito negativo della consultazione popolare, si rende necessaria una fase di



revisione del progetto e della relativa istanza da parte del proponente, che devono essere adeguati alle risultanze del Dibattito pubblico, attraverso la revisione della documentazione allegata alla istanza stessa.

6. Sulla revisione della istanza e del relativo progetto nei termini indicati dal Dibattito pubblico deve essere dato conto dal Responsabile comunale del Dibattito pubblico.

2. CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Conclusa la subfase del dibattito pubblico, con la conferma dell'interesse da parte del Comune singolo o dei Comuni che hanno intrapreso l'iniziativa a realizzare l'intervento secondo le eventuali modifiche emerse dal dibattito, viene avviata, sulla base di propria Delibera Consiliare, la subfase della Consultazione popolare. Con la stessa deliberazione viene confermato o individuato il **Responsabile comunale della Consultazione popolare** di cui alla Delibera di Consiglio Comunale di accoglimento della Proposta di Istanza preordinata al raggiungimento dell'Intesa e vengono stabiliti sulla base dello Statuto/Regolamento comunale:
 - a) il termine di avvio della Consultazione popolare;
 - b) le modalità di svolgimento della Consultazione popolare;
 - c) i termini di conclusione della Consultazione popolare;
 - d) le modalità coordinate di effettuazione della consultazione popolare nei diversi Comuni.
2. A conclusione dello svolgimento della Consultazione Popolare, il Comune, secondo le modalità di cui allo Statuto/Regolamento, approva e pubblica il Rapporto conclusivo con gli esiti sul portale web istituzionale del Comune/Comuni interessati, all'albo pretorio del Comune/Comuni interessati, sul sito web dedicato e sulla piattaforma regionale dedicata (sardegnapartecipa.sardegna.it);



ANNESSO 1 – Contenuto della Proposta di Istanza da sottoporre a valutazione preliminare e della Istanza di Intesa conseguente alla conclusione favorevole della Consultazione Popolare

1) La **Proposta di Istanza**, preordinata alla richiesta dell'Intesa da elaborarsi nella fase di Iniziativa di competenza comunale, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) **Studio di Fattibilità** che identifichi e valuti le alternative progettuali o documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio.
- b) **Relazione generale** predisposta e asseverata da professionisti abilitati che **motivi la deroga** al divieto di installazione nelle aree non idonee, con particolare riferimento all'**utilità pubblica** in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale del relativo progetto e alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali, delle produzioni agricole e della normativa di settore.

La Relazione deve, in particolare, contenere:

- b1) l'elenco ragionato dei tematismi di non idoneità, l'elenco ragionato dei Comuni coinvolti dalla realizzazione dell'intervento, compresi i Comuni interessati in relazione a impatti visivi o paesaggistici, individuati secondo le relative definizioni riportate nelle presenti linee guida;
- b2) gli elementi necessari ad inquadrare i tematismi di non idoneità dell'area interessata dall'intervento, nonché la dimostrazione, secondo le discipline di settore, per ogni tematismo di inidoneità, che gli effetti derivanti dalla sua realizzazione garantiscono il rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico - ambientali e delle produzioni agricole;
- b3) le **motivazioni della deroga** al divieto di installazione di impianti e accumuli nelle aree definite non idonee dagli allegati A, B, C, D ed E della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, con particolare riferimento alla **valutazione dell'utilità** pubblica rispetto al contesto socioeconomico, al contesto territoriale, al contesto demografico (anche solo per uno o alcuni degli obiettivi) e tenendo conto, oltretutto



della taglia e della tipologia degli impianti; delle ricadute socio economiche e di sviluppo locale del relativo progetto; degli obiettivi di transizione energetica; della promozione delle fonti rinnovabili; del contenimento dei costi energetici (vedi Annesso 2);

- c) **Relazione corredata dalla rappresentazione grafica dello strumento urbanistico** nella versione vigente e in quella variata, qualora la realizzazione dell'intervento necessiti di una variante allo strumento urbanistico comunale;
- d) **Studio e carta di intervisibilità** che definisce e rappresenta l'influenza visiva dalle opere in progetto, necessaria a individuare i comuni interessati indirettamente dall'impianto proposto, secondo le seguenti fasce di riferimento:
1. Impianto fotovoltaico/agrivoltaico a terra e altri impianti diversi dagli eolici: analisi di una fascia di 10 km dal perimetro dell'impianto;
 2. Impianto eolico di altezza dell'aerogeneratore compreso il rotore sino a 100 m: analisi di una fascia di 30 km dal perimetro dell'impianto;
 3. Impianto eolico di altezza dell'aerogeneratore compreso il rotore sino a 200 m: analisi di una fascia di 35 km dal perimetro dell'impianto;
 4. Impianto eolico di altezza dell'aerogeneratore compreso il rotore oltre i 200 m: analisi di una fascia di 40 km dal perimetro dell'impianto.
- e) **Relazione descrittiva dell'area e del relativo stato quali-quantitativo con rappresentazione fotografica** dello stesso e, nel caso di beni di cui al di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, con indicazione degli estremi catastali e del riferimento ai cespiti dello stato patrimoniale regionale o dell'ente a cui appartiene, nonché qualunque interferenza relativa al Demanio Idrico Regionale.
- f) **Scheda sintetica**, secondo il modello di cui all'**Annesso 3**, che, a partire da quanto riportato nella Relazione generale di cui alla lett. b), riporta le motivazioni a supporto della deroga alla realizzazione dell'impianto in un'area non idonea, oggetto di condivisione-analisi-valutazione e approvazione diverse fasi del processo (Dibattito pubblico, Consultazione popolare);
- g) **Relazione Preliminare per il Dibattito pubblico**, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento dello stesso, ai costi, alle garanzie di partecipazione che contemperino le esigenze di celerità e al maggior coinvolgimento possibile dei portatori di interessi. Tale Relazione comprende:
1. le modalità di comunicazione pubblica dell'intervento (compresa la progettazione di massima del sito web dedicato da realizzarsi su piattaforma che garantisca la persistenza nel tempo dello stesso);



Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

2. le principali tappe del Dibattito pubblico, incluso il calendario degli incontri. Lo svolgimento può avvenire per via telematica con attivazione di strumenti web per la consultazione, fermo restando la necessità di effettuare almeno una presentazione pubblica dell'intervento da svolgersi nel Comune/Comuni interessati e in caso di richieste di modifiche al progetto almeno una riunione pubblica di restituzione sempre da svolgersi nel Comune/Comuni interessati;
3. la documentazione “non tecnica” di accompagnamento e i temi da trattare nel corso del Dibattito Pubblico (sintesi redatta in linguaggio non tecnico da utilizzarsi nella fase di Dibattito Pubblico contenente la descrizione della iniziativa dal punto di vista progettuale e le valutazioni degli impatti ambientali e paesaggistici, sociali ed economici);
4. le modalità di ascolto e partecipazione di Enti, esclusi quelli che intervengono alla fase istruttoria delle istanze in sede di conferenza di servizi di cui al par. 3 della PARTE A, portatori di interesse e cittadini interessati ad esprimersi sull'intervento. Le amministrazioni interessate alla realizzazione dell'intervento, gli enti territoriali nonché i portatori di interessi diffusi e i singoli cittadini possono presentare osservazioni e proposte secondo le indicazioni fornite;
5. Il quadro economico dei costi previsti per la conduzione del Dibattito Pubblico.

2) l'Istanza di Intesa, da trasmettere all'Assessorato all'Industria a seguito dell'esperimento positivo della prima fase di iniziativa di competenza comunale con esito favorevole della Consultazione Popolare, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) **Rapporto conclusivo del Dibattito pubblico**, a cura del Coordinatore del Dibattito Pubblico;
- b) **Rapporto conclusivo con gli esiti della Consultazione popolare**, a cura del Responsabile Comunale (singolo o capofila) della Consultazione Popolare;
- c) I **documenti progettuali**, quali risultanti e aggiornati in relazione allo sviluppo delle precedenti fasi:
 - c1) **Studio di fattibilità** che identifichi e valuti le alternative progettuali o documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio;
 - c2) **Relazione generale**;



- c3) **Scheda sintetica**, secondo il modello di cui all'**Annesso 3**;
- c4) **Relazione corredata dalla rappresentazione grafica dello strumento urbanistico** nella versione vigente e in quella variata, qualora la realizzazione dell'intervento necessiti di una variante allo strumento urbanistico comunale.
- c5) **Relazione descrittiva dell'area e del relativo stato quali-quantitativo con rappresentazione fotografica dello stesso** dello stesso e, nel caso di beni di cui al di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, con indicazione degli estremi catastali e del riferimento ai cespiti dello stato patrimoniale regionale o dell'ente a cui appartiene, nonché qualunque interferenza relativa al Demanio Idrico Regionale (Verificare e completare/precisare con DG enti locali)
- c6) **Studio e carta di intervisibilità** che definisce e rappresenta l'influenza visiva dell'iniziativa progettuale necessaria a individuare i comuni interessati indirettamente dall'impianto proposto, secondo le seguenti fasce di riferimento:
1. Impianto fotovoltaico/agrivoltaico a terra e altri impianti diversi dagli eolici: analisi di una fascia di 10 km dal perimetro dell'impianto;
 2. Impianto eolico di altezza dell'aerogeneratore compreso il rotore sino a 100 m: analisi di una fascia di 30 km dal perimetro dell'impianto;
 3. Impianto eolico di altezza dell'aerogeneratore compreso il rotore sino a 200 m: analisi di una fascia di 35 km dal perimetro dell'impianto;
 4. Impianto eolico di altezza dell'aerogeneratore compreso il rotore oltre i 200 m: analisi di una fascia di 40 km dal perimetro dell'impianto.
- d) **Istruttoria tecnica da parte del Responsabile comunale del procedimento di Intesa**. Nell'ipotesi in cui l'intervento interessi più Comuni, ogni Comune interessato direttamente dal progetto procederà alla redazione di un'istruttoria tecnica comunale per le parti di competenza. L'istruttoria tecnica dovrà motivare le ragioni per il superamento della non idoneità dell'area, tenuto anche conto delle motivazioni fornite, puntualmente, dal proponente.



ANNESSE 2 – Indicazioni per la Relazione generale

La Relazione generale prodotta dal proponente e asseverata dal professionista incaricato deve motivare la deroga al divieto di installazione di impianti e accumuli nelle aree definite non idonee dagli allegati A, B, C, D ed E della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, con particolare riferimento alla valutazione **dell'utilità pubblica** rispetto al contesto socioeconomico, al contesto territoriale, al contesto demografico, nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole, e tenendo conto, oltretutto della taglia e della tipologia degli impianti, dei seguenti obiettivi (anche solo per uno o per alcuni dei sottostanti obiettivi):

- a) ricadute socio-economiche e di sviluppo locale del relativo progetto;
- b) transizione energetica;
- c) promozione delle fonti rinnovabili;
- d) contenimento dei costi energetici.

Criteria, esemplificativi, per motivare l'**utilità pubblica** rispetto al contesto socioeconomico, al contesto territoriale e al contesto demografico:

- contesto sociale: effetti demografici (variazioni della popolazione, effetti sui fenomeni di spopolamento), modifiche della qualità della vita, recupero di situazioni di svantaggio, ecc.;
- contesto economico: ricadute occupazionali, sviluppo diretto o indiretto di attività locali, mantenimento o valorizzazione delle produzioni tipiche locali, effetti sui flussi turistici, forme di incentivazione, ecc.;
- contesto territoriale: salvaguardia della matrice ambientale locale e degli assetti di paesaggio locali, concorso al recupero di contesti degradati, aree già antropizzate o trasformate;
- contesto storico-culturale: salvaguardia del patrimonio storico e culturale, sia locale che di prossimità;
- contesto energetico: transizione energetica, promozione delle fonti rinnovabili (raggiungimento del target previsto dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

e delle foreste n. 236 del 21.06.2024), contenimento dei costi energetici locali, pubblici o privati, autoconsumo.

Criteri specifici generali, esemplificativi, per motivare la compatibilità della proposta di intervento rispetto ai tematismi di inidoneità:

- a) valutare un limite percentuale di estensione territoriale dell'area non idonea interessata dall'intervento realizzato in deroga all'individuazione della stessa quale area inidonea;
- b) preferire interventi che hanno la capacità di rispettare e valorizzare le peculiarità storico-culturali presenti nel territorio interessato;
- c) preferire interventi che hanno la capacità di inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico-ambientale controllando e salvaguardando la percezione di un paesaggio unitario e consolidato, ottenibile adottando gli accorgimenti di scelta ponderata e mitigazione;
- d) preferire interventi che rispettano il sistema delle produzioni agricole integrandosi con il paesaggio rurale di riferimento.



ANNESSE 3 – Scheda per la valutazione nelle diverse fasi delle motivazioni della deroga espresse dal proponente

Aspetti da dimostrare	Motivazioni del proponente	Verifica in sede di Dibattito pubblico ed eventuale richiesta di motivazione integrata	Verifica in sede di Consultazione popolare	Verifica in sede di Conferenza di Servizi istruttoria
<u>utilità pubblica rispetto al contesto socio-economico, al contesto territoriale, al contesto demografico *</u>				Il tavolo tecnico si esprime esclusivamente sulla compatibilità dell'intervento rispetto ai tematismi di inidoneità)
<u>utilità pubblica in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale del relativo progetto*</u>				
<u>obiettivi di transizione energetica*</u>				
<u>promozione delle fonti rinnovabili*</u>				
<u>contenimento dei costi energetici*</u>				
<u>rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole**</u>				Il Tavolo tecnico è chiamato a verificare la compatibilità dell'intervento rispetto alla presenza di tematismi di inidoneità
Motivazione complessiva				

* nella scheda, andranno riportate in sintesi le motivazioni per ognuno o alcuni degli aspetti richiamati, motivazioni che poi devono essere illustrate più diffusamente nella relazione generale.

** nella scheda andranno riportate in sintesi le motivazioni sulla compatibilità rispetto ai tematismi di inidoneità come illustrate più diffusamente nella relazione generale.



ANNESSE 4 – Flusso procedurale

ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
PRIMA FASE DI INIZIATIVA, di competenza comunale	
Predisposizione della Proposta di Istanza di Intesa da parte della Giunta Comunale e trasmissione della Proposta al Consiglio Comunale per la sua approvazione preliminare.	<ul style="list-style-type: none">✓ Studio di Fattibilità o documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)✓ Relazione generale✓ Relazione corredata dalla rappresentazione grafica dello strumento urbanistico✓ Studio e carta di intervisibilità✓ Relazione descrittiva dell'area e del relativo stato quali-quantitativo con rappresentazione fotografica✓ Scheda sintetica✓ Relazione Preliminare per il Dibattito pubblico
Valutazione preliminare della Proposta di Istanza di Intesa da parte del Consiglio Comunale che decide se accoglierla o rigettarla, esplicitando, nell'ipotesi di rigetto, i motivi che non consentono di accoglierla, tramite apposita Delibera. Il Consiglio Comunale verifica la presenza nello Statuto/Regolamento della disciplina dell'Istituto della Consultazione Popolare. In assenza di tale previsione il Comune delibera sulla modifica dello Statuto/Regolamento comunale ai fini di disciplinare tale istituto.	
Svolgimento del Dibattito Pubblico ai sensi della L.R. n. 20/2024.	<ul style="list-style-type: none">✓ Relazione per il Dibattito pubblico✓ Rapporto conclusivo del Dibattito pubblico
Delibera dell'Organo comunale competente di indizione della Consultazione Popolare.	
Svolgimento della Consultazione popolare.	<ul style="list-style-type: none">✓ Rapporto conclusivo con gli esiti della Consultazione popolare
Deliberazione, da parte dei Comuni interessati, a maggioranza qualificata del Consiglio Comunale, di presa d'atto delle risultanze del Dibattito Pubblico e della Consultazione popolare e, in caso di esito favorevole della Consultazione popolare, di approvazione della Proposta di Intesa.	<ul style="list-style-type: none">✓ Studio di Fattibilità o documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)✓ Relazione generale✓ Relazione corredata dalla rappresentazione grafica dello strumento urbanistico✓ Studio e carta di intervisibilità✓ Relazione descrittiva dell'area e del relativo stato quali-quantitativo con rappresentazione fotografica✓ Scheda sintetica✓ Rapporto conclusivo del Dibattito pubblico



Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
	✓ Rapporto conclusivo con gli esiti della Consultazione popolare ✓ Istruttoria tecnica da parte del Responsabile comunale del procedimento di Intesa (esclusivamente per il Comune proponente)
Definizione della Istanza di Intesa finale da parte del Comune singolo o Capofila e trasmissione all'Assessorato regionale all'Industria.	✓ Delibere dei Consigli Comunali dei Comuni interessati corredate della documentazione allegata
SECONDA FASE <u>ISTRUTTORIA E DECISORIA</u>, di competenza regionale	
Ricezione della Istanza di Intesa trasmessa da parte del Comune singolo o capofila e verifica della correttezza dell'iter amministrativo seguito e della completezza della documentazione trasmessa: <ul style="list-style-type: none">- nell'ipotesi di iter amministrativo non corretto, è dichiarata l'irricevibilità dell'istanza;- nell'ipotesi di documentazione incompleta, è assegnato un termine non superiore a 30 giorni per l'invio della documentazione integrativa, decorso il termine di 30 giorni in assenza dell'integrazione documentale l'istanza è archiviata.	
Indizione e svolgimento della Conferenza di Servizi istruttoria (articolo 14 della L. 241/1990) che si esprime esclusivamente in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto ai valori di non idoneità. All'esito della Conferenza l'Assessorato regionale all'Industria trasmette la proposta di deliberazione alla Giunta Regionale ai fini della definizione dell'intesa.	
Deliberazione di Giunta Regionale in ordine all'accoglimento o al diniego dell'istanza di intesa, con riguardo all'utilità pubblica conseguibile con la realizzazione dell'impianto FER o dell'accumulo	
Pubblicazione della delibera della Giunta Regionale di conclusione della procedura di Intesa sul sito web istituzionale della Regione e per estratto sul BURAS.	



ANNESSO 5 – Competenze Professionali minime richieste per il soggetto incaricato del Coordinamento del Dibattito Pubblico

Il Comune si avvale, per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico, di una figura denominata Coordinatore del Dibattito Pubblico.

Tale figura può essere identificata tramite manifestazione di interesse tra figure apicali della Pubblica Amministrazione di comprovata competenza ed esperienza nella Progettazione e gestione di processi partecipativi nel campo della gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica, provenienti anche da altre Amministrazioni pubbliche.

In caso di esito negativo della manifestazione di interesse interna al settore pubblico, il Coordinatore può essere individuato dal Comune mediante procedura di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., come appalto di servizi.

Non possono, comunque, assumere l'incarico di Coordinatore del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una Provincia o di una Città Metropolitana ove si trovi localizzata l'iniziativa.

Il Coordinatore del Dibattito Pubblico deve possedere esperienze maturate sul campo nella gestione di processi di partecipazione, di gestione dei conflitti e di programmazione e pianificazione complessi e deve avvalersi di uno staff adeguato alla complessità del processo.

Il soggetto incaricato del coordinamento del Dibattito Pubblico deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di progettare la comunicazione in base al contesto socio-economico, territoriale, demografico, della tipologia e taglia dell'iniziativa e di adattarla a seconda delle esigenze intercorse in maniera trasparente e tempestiva;

- b) capacità di organizzare e coordinare sia le riunioni pubbliche in presenza, sia i gruppi di lavoro coinvolti, ponendosi come un punto di riferimento nel rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento del Dibattito Pubblico;
- c) capacità di gestire la comunicazione interna ed esterna in modo oggettivo e trasparente organizzando e aggiornando il sito internet del Dibattito Pubblico (sia quello comunale sia la piattaforma regionale dedicata (sardegnapartecipa.sardegna.it));
- d) capacità di previsione e gestione del conflitto affinché possa trasformarsi in occasione di confronto e "motore progettuale";
- e) capacità di comunicare e di gestire il confronto pubblico e animarlo con forte propensione all'ascolto, al dialogo e alla mediazione con tutti i soggetti coinvolti;
- f) capacità di facilitare il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito al fine di fare emergere le posizioni in campo, anche attraverso il contributo di esperti, evitando che ci siano posizioni non rappresentate.

Il Coordinatore del Dibattito Pubblico deve:

- g) essere estraneo a qualsiasi conflitto di interesse inteso come legami di interesse personale o economico, anche potenziale, con l'iniziativa oggetto di dibattito, con l'Amministrazione proponente o con l'eventuale soggetto privato partner;
- h) ispirare sempre la sua azione ai principi di indipendenza e terzietà ed equidistanza in relazione agli interessi coinvolti e svolgere le attività affidategli con responsabilità ed autonomia professionale;
- i) segnalare al Comune precedente singolo o capofila eventuali anomalie nello svolgimento del dibattito pubblico.



ANNESSE 6 – Costi indicativi per la conduzione del Dibattito Pubblico in funzione della taglia e della tipologia degli impianti, nonché del contesto socioeconomico, territoriale e demografico.

TIPOLOGIA IMPIANTO	TAGLIA art.1 comma 3 LR 20/2024	parametri demografici		COSTO presunto DP [Euro]
		Parametro Demografico [n. comuni interessati]	Incremento % del costo del DP per comuni superiori al primo	
EOLICO (compresi accumulati)	Grande > 100 m	1	7%	120.930
	Media >20m ≤ 100 m	1	10%	50.680
	Piccola ≤ 20m	1	15%	19.000
FOTOVOLTAICO A TERRA (compresi accumulati)	Grande > 10 MW	1	7%	51.013
	Media >1 MW ≤10 MW	1	10%	26.022
	Piccola < 1MW	1	15%	19.000
AGRIVOLTAICO (compresi accumulati)	Grande > 10 MW	1	7%	76.087
	Media >1 MW ≤10 MW	1	10%	29.256
	Piccola < 1MW	1	15%	19.000
ACCUMULI (non integrati in impianti FER)	Grande > 1,2 MW	1	7%	42.338
	Media >500 kW ≤ 1,2 MW	1	10%	19.898
	Piccola ≤ 500 kW	1	15%	19.000



ANNESSE 7 – Elenco dei soggetti competenti in relazione alle aree non idonee definite negli Allegati A, B, C, D ed E della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20.

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
1	Le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)	> RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente > Ente gestore
2	I Parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale)	> RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente > Ente gestore
3	Le Riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale),	> RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente > Ente gestore
4	I Monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale)	RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente
5	Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale)	RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente
6	Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184	> RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente > Ente gestore



Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
7	I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche),	> RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente > Ente gestore
8	Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009	> RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente > Ente gestore
9	I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.)	RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente
10	Le Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche	RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente
11	Le Aree ad elevata sensibilità per la presenza di chiroterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 Giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement), reso esecutivo con L. 27 maggio 2005, n. 104	RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente
12	Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23	> RAS - Assessorato Difesa dell'Ambiente > Ente gestore
13	Le aree agricole interessate , anche nell'anno precedente alla entrata in vigore della presente legge, da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT , culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)	RAS - Assessorato all'Agricoltura e sue Agenzie (LAORE)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
14	Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali quelle connesse a produzioni agro-alimentari IGP	RAS - Assessorato all'Agricoltura e sue Agenzie (LAORE)
15	Le aree gestite dai Consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6	> RAS - Assessorato all'Agricoltura > Consorzio di bonifica competente per territorio
16	Le Aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > RAS - Assessorato all'Agricoltura e sue Agenzie (LAORE)
17	Le Aree demaniali o pubbliche gestite , ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas	Agenzia Forestas
18	Le Aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco , ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353.	Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale
19	Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria	> Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale
20	Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri.	> Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna > Servizio del Genio civile competente per territorio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
21	Aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267: Aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)	Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna
22	Aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267: Aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3)	Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna
23	Aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267: Aree di pericolosità idraulica media (Hi2) , fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna)	Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna
24	Aree vincolate ai sensi degli articoli 30bis e 30 ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1 (Hi4), fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente	Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
25	Aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267: Aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)	Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna
26	Aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267: Aree di pericolosità elevata da frana (Hg3)	Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna
27	Aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267: Aree di pericolosità media da frana (Hg2) , fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi	Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna
28	Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE , fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9	Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna
29	Fasce di tutela dei corpi idrici superficiali , fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente	Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
30	Le Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267	> Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna > Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale
31	I Beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio Solo se coincidono con i beni paesaggistici > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
32	Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
33	Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia , anche per i terreni elevati sul mare	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
34	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia , ivi inclusi i territori elevati sui laghi	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
35	Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi, e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
36	Aree montuose per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
37	Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge (06/12/2024), non è definita la perimetrazione	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
38	Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio > Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale
39	Zone gravate da usi civici	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio RAS - Assessorato dell'Agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
40	Zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
41	Vulcani	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
42	Zone di interesse archeologico ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri , in linea d'aria	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
43	Fascia costiera di cui all'art.17 delle NTA del PPR	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
44	Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'art.17 delle NTA del PPR	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
45	Campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'art.17 delle NTA del PPR	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
46	Aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'art.17 delle NTA del PPR	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
47	Grotte e caverne di cui all'art.17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 km in linea d'aria	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
48	Monumenti naturali di cui all'art.17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale)	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
49	Zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'art.17 delle NTA del PPR	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
50	Laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia , anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
51	Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
52	Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
53	Alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri , in linea d'aria	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
54	Aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica , di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri , in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
55	Aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
56	Aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri , in linea d'aria	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
57	zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri , in linea d'aria	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
58	Aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri , in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Comuni competenti territorialmente > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
59	Rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Comuni competenti territorialmente > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio



Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
60	Aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Comuni competenti territorialmente > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
61	Aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna , limitatamente a tutte le aree, ovvero edifici, di valore storico, culturale o identitario presenti e, limitatamente al Parco Geominerario, anche agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b), c) e d) del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.250 del 25 ottobre 2016	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio > Ente gestore > Comuni competenti territorialmente
62	Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria , quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri , in linea d'aria	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Comuni competenti territorialmente > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio
63	Aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri , in linea d'aria	> Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale
64	Aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri , in linea d'aria	> Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale
65	Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna).	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio pianificazione > Comune interessato



Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
66	Le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna)	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio pianificazione > Comune interessato
67	Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna),	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio pianificazione > Comune interessato
68	Le Aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio pianificazione > Comune interessato
69	Le Aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa	> RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio pianificazione Ministero della Difesa - Comando regionale Sardegna
70	Le Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri	> RAS - Assessorato ai Trasporti
71	Le Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri , fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal DPR n.753/1980	> RAS - Assessorato ai Trasporti > Ferrovie dello Stato italiane o ARST
72	I siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea), nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022 (Valutazione degli impianti fotovoltaici dei dintorni aeroportuali),	> RAS - Assessorato ai Trasporti Società di gestione aeroportuale competente



Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
73	Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di Indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957 n.15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), Permessi di ricerca Mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del D.lgs. 2008 n.117, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili , di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443	> RAS - Assessorato dell'Industria
74	Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015 n.5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015)	> RAS - Assessorato dell'Industria
75	Le aree di cava in cui sono vigenti Autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989 n.30 (Disciplina delle attività di cava), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree Dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive	> RAS - Assessorato dell'Industria
76	I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste , ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela	> RAS - Assessorato Beni culturali > RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica - DG urbanistica - Servizio pianificazione - Servizio Tutela del paesaggio competente per territorio > Ministero della cultura - Soprintendenza competente per territorio > Comune competente per territorio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Linee guida regionali per la elaborazione della istanza di intesa di cui alla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20

	TIPOLOGIA SPECIFICA DI AREA	COMPETENZA
77	Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei Comuni indicati nell'allegato 2 al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé	> Ente gestore del sito > Comune competente per territorio